

COSTITUZIONE DELL'IMPERO OTTOMANO

(QAVANIN ECACIE)

PROMULGATA IL 7 ZILHIGIÈ 1293 (11-23 DICEMBRE 1876)

L'IMPERO OTTOMANO.

Art. 1. L'Impero ottomano comprende le regioni ed i possedimenti attuali e le provincie privilegiate.

Esso forma un tutto indivisibile, nessuna parte del quale può essere mai separata per qualsiasi motivo.

Art. 2. Costantinopoli è la capitale dell'Impero ottomano. Questa città non possiede, al pari delle altre città dell'Impero, nessuna immunità e nessun privilegio speciale¹.

Art. 3. La sovranità ottomana, che riunisce nella persona del Sovrano il Califfato supremo dell'Islam², appartiene al primogenito dei principi della dinastia di Osman, conforme alle antiche regole³.

¹ Per Costantinopoli s'intende, oltre alla città propriamente detta, coi tre sobborghi di Eyub, Galata e Pera, tutta la parte compresa nel distretto di Stambul, cioè tutti i borghi e i villaggi lungnesso le rive del Propontide e del Bosforo, da Silistria e dal golfo di Nicomedia, sino al Mar Nero, comprese le isole dei Principi.

Fino ai giorni nostri Costantinopoli e il suo distretto avevano una amministrazione speciale, e godevano di speciali immunità, come l'esenzione dal servizio militare e dall'imposta del *verghi* (*income tax*).

² Il Califfato, che non implica affatto l'esistenza di un potere spirituale, nel vero senso della parola, è l'autorità riconosciuta ai sultani in qualità di Califfi (successori del Profeta). Dopo i quattro compagni di Maometto, Ebou-Bekir, Omero, Osman e Ali, il cui regno fu, dagli storici arabi, onorato del titolo di «Califfato perfetto», la sovranità politica e religiosa nell'Islam passò successivamente agli Ommiadi, poi agli Abbassidi (discendenti di Abbas, zio di Maometto), che regnarono sino verso la metà del VII secolo dell'egira (1258). Benché il Califfato si trovasse in quell'epoca distrutto dalla conquista tartara, il suo nome durò per altri tre secoli, nei diciotto discendenti di Mostanser-Billah, figlio o preteso figlio di Baber, il penultimo dei principi abbassidi, i quali ritiratisi in Egitto, ebbero la dignità di Califfi, ma senza alcuna vestigia di sovranità temporale, sino al principio del XVI secolo. Nel 1517, il Sultano Selim, impadronitosi dell'Egitto, e fatto prigioniero l'ultimo rampollo della famiglia di Abbas, Maometto XII, ottenne da questo una formale rinuncia, in proprio favore, ai diritti e alle insegne del califfato, cioè lo stendardo, la lancia e il mantello del profeta, cessione confermata l'anno seguente dal scriffo Mohammed-Abul-Berechiat, che cedette al Sultano le chiavi del Tempio della Mecca.

(UBICINI, *Lettere sulla Turchia*, I, 123).

³ Vedi MURADGEA D'OHSON, *Tav. Gen. Dell'Impero Ottomano*, 1788, I, 1, pag. 284. la stessa legge di successione resse tutti gli Stati Musulmani, eccettuato l'Egitto, ove fu modificata, nel 1873, dal Sultano allora regnante, Abd-ul-Aziz, in favore del primogenito del Khedivé, e dei suoi discendenti in linea diretta, in ordine di primogenitura. Abd-ul-Aziz consentì volentieri a questo cambiamento, avendo inoltre l'intenzione di estenderlo allo stesso califfato, dichiarando suo figlio primogenito, Izzadin, erede presuntivo, invece dei suoi cugini, maggiori di lui, Mourad e Abd-ul-Hamid. Ma la rivoluzione del 30 maggio 1876, che detronizzò Abd-ul-Aziz, distrusse anche i suoi progetti.

Art. 4. Sua Maestà il Sultano, ha titolo di Califfo supremo, è il protettore della religione musulmana. Egli è il Sovrano e il Padiscià⁴ di tutti gli Ottomani.

Art. 5. Sua Maestà il Sultano è irresponsabile; la sua persona è sacra.

Art. 6. La libertà dei membri della dinastia imperiale ottomana⁵, i loro beni personali immobili e mobili, la loro lista civile sono garantiti per tutta la vita.

Art. 7. Fra i diritti sovrani, Sua Maestà il Sultano ha i diritti seguenti: nomina e revoca i Ministri; conferisce i gradi, le funzioni e gli ordini cavallereschi⁶; dà l'investitura ai capi delle provincie privilegiate, nelle forme determinate dai privilegi loro concessi; fa coniare le monete; il suo nome è pronunciato nelle moschee durante la pubblica preghiera; conclude i trattati con le potenze estere, dichiara la guerra, conclude la pace, è il comandante supremo delle forze di terra e di mare, ordina i movimenti militari; fa eseguire le disposizioni dello *Scerì* e delle leggi; fa i regolamenti di pubblica amministrazione; condona o commuta le pene pronunciate dai tribunali penali; convoca e proroga l'Assemblea Generale, scioglie, ove lo creda necessario, la Camera elettiva, salvo a far procedere alla rielezione dei deputati.

DIRITTO PUBBLICO DEGLI OTTOMANI.

Art. 8. Tutti i sudditi dell'Impero sono chiamati indistintamente Ottomani, qualunque sia la religione che essi professano.

La qualità di ottomano si acquista e si perde secondo i casi specificati dalla legge.

Art. 9. Tutti i Musulmani godono la libertà individuale, a condizione di non ledere le libertà altrui.

Art. 10. La libertà individuale è assolutamente inviolabile.

Nessuno, per nessun pretesto, può subire una pena qualsiasi, fuori dei casi determinati dalla legge, ed in forme diverse da quelle che essa prescrive.

Art. 11. L'Islamismo è la religione dello Stato.

⁴ Dal persiano *pâd*, grande, e *châd*, re. Questo titolo serve a qualificare, esclusivamente nell'Oriente, i sovrani ottomani. Francesco I fu il primo, e per molto tempo l'unico monarca europeo, insignito del titolo di pascià dalla Cancelleria ottomana. Si dà ora a tutti i sovrani che hanno diritto al titolo di Maestà.

⁵ Questo articolo tende ad abolire l'usanza antica, la quale, ponendo i principi del sangue ottomano sotto la dipendenza assoluta del principe regnante, li condannava a una specie di reclusione perpetua nel Serraglio. Vedi i curiosi particolari, dati a questo soggetto, da OHSON, VII, 101. Sebbene un po' mitigato nella sua severità, tale regola sussisteva fino a questi ultimi tempi e il Sultano attuale e il suo fratello Murad ne fecero la dura esperienza.

⁶ I due ordini esistenti in Turchia sono: il *Megidiè*, istituito nel 1851 dal sultano Abd-ul-Megid, in sostituzione dell'antico *Niscian-i-Jfikar* (*decorazione della gloria*) di Mahmoud, e l'*Osmania*, fondata nel 1863 da Abd-ul-Aziz.

Pur garantendo questo principio, lo Stato protegge il libero esercizio di tutti i culti riconosciuti nell'Impero⁷ e mantiene i privilegi religiosi accordati alle varie comunità, a condizione che essi non sieno contrari all'ordine pubblico o ai buoni costumi.

Art. 12. La stampa è libera nei limiti segnati dalla legge.

Art. 13. Gli Ottomani hanno facoltà di costituire associazioni commerciali, industriali o agricole nei limiti determinati dalla legge e dai regolamenti.

Art. 14. Uno o più cittadini ottomani hanno il diritto di presentare all'autorità competente petizioni riguardo alle infrazioni di leggi o di regolamenti, perpetrate a loro danno personale o contro l'interesse pubblico, e possono del pari indirizzare, sotto forma di reclami, petizioni firmate all'Assemblea generale ottomana per lamentarsi della condotta di funzionari o d'impiegati dello Stato.

Art. 15. L'insegnamento è libero. Ogni ottomano può fare corsi pubblici o privati, a condizione di conformarsi alle leggi vigenti.

Art. 16. Tutte le scuole sono soggette alla sorveglianza dello Stato.

Si provvederà ai mezzi per unificare e regolare l'insegnamento dato a tutti gli Ottomani⁸; ma non potrà essere in qualsiasi maniera offeso l'insegnamento religioso delle varie confessioni.

Art. 17. Tutti gli Ottomani sono eguali davanti alla legge. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri verso il paese, senza pregiudizio di ciò che concerne la religione.

Art. 18. L'ammissione alle funzioni pubbliche richiede la conoscenza della lingua turca, che è la lingua ufficiale dello Stato.

Art. 19. Tutti gli Ottomani sono ammessi agli uffici pubblici, secondo la loro attitudine, il loro merito e la loro capacità⁹.

Art. 20. Le imposte saranno ripartite conforme alle leggi e ai regolamenti speciali, proporzionalmente alla fortuna di ciascun contribuente.

⁷ Tutti i culti, senza nessuna eccezione, sono, per quanto non riconosciuti, per lo meno praticati liberamente in Turchia. Inoltre alle nove comunità di cui già ebbimo a parlare e che costituiscono ciò che si potrebbe chiamare le Chiese ufficiali della Turchia, esistono infinite sette, che godono della stessa libertà, di quella delle sette dissidenti in Inghilterra.

⁸ L'articolo 9 del *Catt-j-Jumajun*, del 1856, dice che tutti i sudditi dell'Impero saranno indistintamente ricevuti nelle scuole governative. Tuttavia si dovette fare qualche riserva, per alcune scuole, come, per esempio, la scuola militare, in seguito alla esclusione dei cristiani dall'esercito. Ora, in cui la legge non riconosce più cristiani o musulmani, ma soltanto ottomani, le scuole sono indistintamente aperte a tutti. I non-musulmani hanno sui musulmani il vantaggio di poter frequentare contemporaneamente le scuole pubbliche dello Stato e fondare scuole per conto proprio, senza alcuna ingerenza da parte del Governo.

⁹ Il Sceicco dell'Islam, il Gran Visir e il Capo degli Eunuchi, portano il titolo di Altezza. Il titolo di *Pascià* spetta ai funzionari supremi con rango di *Visir*, nella carriera civile, e di *Muscir* (maresciallo), *Ferik* (generale di divisione) e *Liva* (generale di brigata), nella carriera militare. *Mufti* è il titolo dei membri e giureconsulti in tutti i Consigli delle Amministrazioni locali e centrali; gli impiegati della magistratura e delle cancellerie hanno il titolo di *Effendi*: gli ufficiali superiori e i figli dei pascià quello di *Bey*; infine gli ufficiali subalterni e quelli di grado inferiore delle pubbliche Amministrazioni si chiamano *Aga*.

Art. 21. La proprietà immobile e mobile regolarmente stabilita è garantita.

Art. 22. Nessuna espropriazione può aver luogo se non per causa di pubblica utilità regolarmente constatata e contro previo pagamento del valore dell'immobile da espropriare conforme alla legge.

Art. 23. Nessuno può essere costretto a comparire davanti ad un tribunale diverso dal competente, secondo le vigenti leggi di procedura.

Art. 24. La confisca dei beni, le prestazioni personali e il *gierimè* (penalità pecuniarie) sono vietate.

Tutte le contribuzioni legalmente prelevate in tempo di guerra e le misure richieste dallo stato di guerra, sono esenti da questa disposizione.

Art. 25. Nessuna somma di danaro può essere percepita a titolo di tassa o imposta, o sotto qualsiasi altra denominazione se non in virtù di una legge.

Art. 26. La tortura sotto qualsiasi forma è assolutamente vietata.

DEI MINISTRI.

Art. 27. Sua Maestà il Sultano investe della carica di Sceicco dell'Islam, la persona che egli crede degna di tale ufficio.

La nomina degli altri Ministri¹⁰ ha luogo con decreto (*iradèh*) imperiale.

Art. 28. Il consiglio dei Ministri si riunisce sotto la presidenza del Gran Visir. Le sue attribuzioni comprendono tutti gli affari importanti od esteri dello Stato.

Le deliberazioni del consiglio dei Ministri che devono essere sottoposte a Sua Maestà il Sultano, sono rese esecutorie per decreto imperiale.

Art. 29. Il capo di ciascun dipartimento ministeriale amministra, nel limite delle proprie attribuzioni, gli affari che da esso dipendono, e riferisce al Gran Visir su quelli che eccedono la sua competenza.

Il Gran Visir dà corso alle relazioni che gli sono indirizzate dai capi dei vari dipartimenti, sia deferendole, ove occorra, al consiglio dei Ministri e presentandole poi alla sanzione imperiale, sia, nel caso contrario, deliberando egli stesso o sottomettendole alla decisione di Sua Maestà il Sultano.

Un regolamento speciale determinerà queste diverse categorie di affari per ciascun dipartimento ministeriale.

Art. 30. I Ministri sono responsabili dei fatti e degli atti della loro gestione.

¹⁰ I Ministri sono ora quelli degli Affari Esteri, Interno, Giustizia e Culti, Guerra, Marina, Finanza, Fondazioni Pie, Commercio e Lavori Pubblici, Istruzione Pubblica, Miniere e Foreste. Anche il Presidente del Consiglio di Stato fa parte del Gabinetto.

Art. 31. Se uno o più membri della Camera dei deputati vuole accusare un Ministro, in ragione della sua responsabilità ed in occasione di fatti che sono di competenza della Camera, la domanda viene rinviata al Presidente, che entro tre giorni la sottopone all'ufficio incaricato, a norma del regolamento interno, di esaminare l'accusa, e decidere se sia il caso di sottoporla alle decisioni della Camera.

La decisione dell'Ufficio è presa a maggioranza di voti, dopo aver ottenuto le necessarie informazioni, ed udite le spiegazioni del Ministro che si trova in causa. Se l'Ufficio è d'avviso di sottoporre l'accusa alla Camera, presenta una relazione, che viene letta in seduta pubblica, e la Camera, sentite le spiegazioni del Ministro in causa invitato ad assistere alla seduta o del suo delegato, a maggioranza assoluta di due terzi dei voti, delibera sulle conclusioni della relazione.

Se queste conclusioni sono adottate, viene trasmesso al Gran Visir un indirizzo per chiedere la messa in istato d'accusa del Ministro in causa; il Gran Visir la sottopone alla sanzione di Sua Maestà, ed il Ministro, con un *iradèh* imperiale, viene rinviato davanti all'Alta Corte di giustizia.

Art. 32. Una legge speciale determinerà la procedura da seguire per il giudizio dei Ministri.

Art. 33. Per quanto concerne i processi privati per affari estranei alle loro funzioni, i Ministri non si distinguono affatto dagli altri cittadini e sono soggetti alla giurisdizione ordinaria.

Art. 34. Il Ministro che è stato rinviato a giudizio dalla Camera d'accusa dell'Alta Corte è sospeso dalle sue funzioni, sino a che quella si sia pronunciata sull'accusa mossa contro di lui.

Art. 35. Qualora la Camera dei deputati, con voto motivato, respinga un progetto di legge per la cui adozione il Ministro crede di dover insistere, Sua Maestà il Sultano, nell'esercizio della sua sovranità, ordina il cambiamento del Ministero, o lo scioglimento della Camera, provvedendo alla elezione di nuovi deputati, nel termine fissato dalla legge.

Art. 36. In caso di urgente necessità, se l'Assemblea generale non è riunita, il Ministero può prendere tutte le disposizioni necessarie a premunire lo Stato contro un pericolo o a tutelare la pubblica sicurezza.

Art. 37. I Ministri hanno il diritto di assistere alle sedute del Senato e della Camera dei deputati, o di farvisi rappresentare da un funzionario superiore del loro dipartimento.

Essi hanno pure il diritto di parlare prima di qualsiasi altro membro della Camera.

Art. 38. Quando, in seguito ad una decisione presa a maggioranza di voti un Ministro è invitato alla Camera dei deputati per dare spiegazioni, egli deve rispondere alle

questioni che gli sono rivolte, sia presentandovisi in persona, sia delegando un funzionario superiore del suo dipartimento.

Egli ha però sempre il diritto di aggiornare la sua risposta ove lo creda necessario, assumendone la responsabilità.

PUBBLICI FUNZIONARI.

Art. 39. Le nomine alle varie funzioni pubbliche hanno luogo conforme ai regolamenti, che determineranno le condizioni di merito e di capacità richieste per essere ammessi agl'impieghi dello Stato.

I funzionari nominati in tali condizioni potranno essere revocati soltanto quando tengano una condotta che giustifichi legalmente la revoca, ovvero questa sia giudicata necessaria dal Governo, o se hanno date le loro dimissioni.

I funzionari che avranno dato prova di buona condotta e di onestà, e quelli che il Governo reputa necessario di mettere in disponibilità hanno diritto alla promozione, alla pensione di riposo, od al trattamento di disponibilità, conforme alle norme che saranno contenute in uno speciale regolamento.

Art. 40. Le attribuzioni dei vari funzionari pubblici saranno determinate da speciali regolamenti. Nei limiti delle medesime ciascun funzionario è responsabile.

Art. 41. Il funzionario deve rispettare il suo superiore; ma l'obbedienza è contenuta nei limiti fissati dalla legge.

Il fatto di aver obbedito ad ordini superiori, per atti contrari alla legge, non scioglie dalla responsabilità il funzionario che li ha eseguiti.

ASSEMBLEA GENERALE.

Art. 42. L'Assemblea generale (*Megiliss-i-umumù*) si compone di due camere: La Camera dei Signori, o Senato (*Megiliss-i-aiian*), e la Camera dei Deputati (*Megiliss-i-mebussan*).

Art. 43. Le due Camere si riuniscono il primo (13) novembre di ogni anno, e l'apertura ha luogo per decreto imperiale, al pari della chiusura che è fissata al primo (13) marzo successivo.

Nessuna delle due Camere può riunirsi fuori del tempo dalle sessione dell'altra Camera.

Art. 44. Sua Maestà il Sultano, secondo le esigenze delle circostanze può aprire la Camera prima del periodo fissato ed abbreviarne o prolungarne la sessione.

Art. 45. L'apertura della Camera ha luogo in presenza di S. M. il Sultano in persona o rappresentato dal Gran Visir, nonché dei Ministri e dei membri delle due Camere.

Vi si dà lettura di un discorso imperiale che espone la situazione interna dell'Impero, e lo stato nelle sue relazioni con l'Estero nell'anno decorso, ed indica le misure che si reputano necessarie per l'anno successivo.

Art. 46. Tutti i membri dell'Assemblea generale giurano di esser fedeli a S. M. il Sultano e alla patria, di rispettare e osservare le prescrizioni della Costituzione, di esercitare fedelmente il mandato loro affidato, e di astenersi da qualsiasi atto contrario a tali doveri.

La prestazione del giuramento per i nuovi membri ha luogo all'apertura della sessione, in presenza del Gran Visir, e successivamente in presenza dei rispettivi presidenti, in seduta pubblica della Camera cui appartengono.

Art. 47. I membri dell'Assemblea hanno piena libertà di opinione e di voto. Nessuno può essere vincolato da istruzioni o promesse, né influenzato da minacce.

Nessuno può essere processato per le opinioni o per i voti da lui dati alla Camera di cui fa parte, a meno che non abbia contravvenuto al regolamento interno di questa Camera, nel qual caso gli saranno applicate le disposizioni del regolamento.

Art. 48. Decade dalla qualità di senatore o di deputato colui che, a maggioranza assoluta di due terzi dei membri della Camera di cui fa parte, è accusato di tradimento, di tentativo di violare la Costituzione, o di concussione, ovvero fu legalmente colpito da una condanna, a prigione o a esilio.

Il giudizio e l'applicazione della pena spettano al tribunale competente.

Art. 49. Ogni membro dell'Assemblea deve dare il proprio voto personalmente; egli ha anche il diritto di astenersi.

Art. 50. Nessuno può essere nel medesimo tempo membro delle due Camere.

Art. 51. Nessuna deliberazione dell'una o dell'altra Camera può esser valida, se la metà più uno dei suoi membri non è presente.

Tranne il caso in cui si richiede la maggioranza di due terzi, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di voti uguali, prevale quello del Presidente.

Art. 52. Le petizioni relative a interessi privati presentate all'una o all'altra Camera, sono respinte se le indagini alle quali danno luogo conducono alla constatazione che chi le ha presentate non si è rivolto prima al funzionario pubblico cui la domanda si riferisce, od all'autorità dalla quale esso dipende.

Art. 53. Il Ministero ha l'iniziativa delle proposte di legge del pari che delle modificazioni delle leggi vigenti.

Il Senato e la Camera possono pure chiedere la presentazione di una nuova legge o la modificazione di una legge vigente, che riguardi materie soggette alle loro attribuzioni.

In quest'ultimo caso, la domanda viene dal Gran Visir sottomessa al Sultano, e, ove occorra, un *iradèh* imperiale affida al Consiglio di Stato la preparazione del progetto di legge al quale la proposta si riferisce, conforme ai dati ed ai documenti forniti dal Dipartimento Ministeriale competente.

Art. 54. I progetti di legge elaborati dal Consiglio di Stato sono presentati in primo luogo alla Camera dei deputati ed in secondo luogo al Senato.

Questi progetti hanno forza di legge soltanto dopo essere stati approvati dalle due Camere e quando siano stati sanzionati da un *iradèh* imperiale.

I progetti di legge definitivamente respinti da una delle due Camere non possono essere ripresentati nel corso della stessa sessione.

Art. 55. Un progetto di legge non si considera come approvato qualora non sia stato votato successivamente articolo per articolo, a maggioranza di voti, dalla Camera dei deputati e dal Senato, e se del pari la maggioranza dei voti non abbia ottenuto il progetto complessivo.

Art. 56. Nessuno può entrare nell'una o nell'altra Camera, ad eccezione dei Ministri, dei loro delegati, e dei funzionari specialmente invitati; nessuno può essere del pari ammesso a fare una comunicazione qualsiasi, sia in nome proprio, sia come rappresentante di una o più persone.

Art. 57. Le deliberazioni della Camera hanno luogo in lingua turca.

I progetti sono stampati e distribuiti prima del giorno fissato per la discussione.

Art. 58. Le votazioni hanno luogo per appello nominale con segni di manifestazione esteriore, od a scrutinio segreto.

Il voto a scrutinio segreto, è subordinato ad una decisione della Camera presa a maggioranza dei membri presenti.

Art. 59. La polizia interna di ciascuna Camera spetta al suo presidente.

IL SENATO.

Art. 60. Il Presidente ed i membri del Senato sono nominati da S. M. il Sultano.

Il numero dei Senatori non può eccedere di due terzi il numero dei membri della Camera dei deputati.

Art. 61. Per essere nominato senatore è necessario essersi reso coi proprii atti degno di una singolare fiducia pubblica, od aver reso segnalati servigi allo Stato; è necessario inoltre avere l'età di 40 anni compiuti.

Art. 62. I senatori sono nominati a vita.

La dignità di senatore può essere conferita a coloro che hanno esercitato le funzioni di Ministro, governatore generale, comandante d'armata, giudici d'armata, ambasciatore o ministro plenipotenziario, *kha-kham-basci*, generale di divisione di terra o di mare, ed in generale alle persone che possiedono i requisiti voluti dalla legge.

I membri del Senato chiamati, su loro domanda, ad altre funzioni, perdono la loro qualità di Senatori.

Art. 63. I Senatori percepiscono la somma mensile di piastre diecimila (lire 2300).

Il Senatore che percepisce dal Tesoro stipendio od assegno ad altro titolo, ha diritto soltanto di avere il complemento sino a diecimila piastre. Se la cifra è eguale o superiore al suo assegno di Senatore, egli continua a percepire quella in luogo di questo.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 64. Il Senato esamina i progetti di legge e di bilancio che gli sono trasmessi dalla Camera dei deputati.

Se durante l'esame di un progetto di legge il Senato trova una disposizione contraria ai diritti sovrani di S. M. il Sultano, alla libertà, alla Costituzione, all'integrità territoriale dell'Impero, alla sicurezza interna dello Stato, all'interesse della sua difesa, od ai buoni costumi, respinge definitivamente il progetto stesso con un voto motivato, ovvero lo rinvia, insieme alle sue osservazioni, alla Camera dei deputati, chiedendo che sia analogamente emendato o modificato.

I progetti di legge approvati dal Senato sono trasmessi al Gran Visir.

Il Senato esamina le petizioni che gli sono presentate e trasmette al Gran Visir quelle che crede meritevoli, aggiungendovi le proprie osservazioni.

Art. 65. Il numero dei deputati è fissato in ragione di un deputato per ogni 50.000 abitanti maschi di nazionalità ottomana.

Art. 66. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, ed una legge speciale ne determina le modalità.

Art. 67. Il mandato di deputato è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico, ad eccezione di quello di Ministro.

Il funzionario pubblico eletto deputato può accettare o rifiutare il mandato, ma ove lo accetti, deve dimettersi dal proprio ufficio.

Art. 68. Non possono essere eletti deputati:

1° Quelli che non appartengono alla nazionalità ottomana;

2° Quelli che, in virtù dello speciale regolamento vigente, godono di immunità concesse al servizio straniero che esercitano¹¹;

3° Quelli che non conoscono la lingua turca;

4° Quelli che non hanno compiuto i trent'anni;

5° Coloro che sono al servizio di un privato;

6° I falliti non riabilitati;

7° Quelli che tengono notoriamente cattiva condotta;

8° Coloro che sono colpiti da interdizione giudiziaria;

9° Coloro che non hanno il godimento di diritti civili;

10° Coloro che vantano nazionalità o protezione straniera.

Dopo quattro anni una delle condizioni necessarie per essere eletti deputati sarà anche quella di saper leggere e possibilmente scrivere la lingua turca.

Art. 69. Le elezioni generali hanno luogo ogni quattro anni. I deputati scaduti sono però rieleggibili.

Art. 70. Le elezioni generali devono essere fatte al più tardi quattro mesi prima del 1° novembre, giorno fissato per l'apertura della Camera.

Art. 71. Ogni deputato rappresenta tutti gli Ottomani e non soltanto la circoscrizione che lo ha eletto.

Art. 72. Gli elettori devono scegliere i loro deputati fra gli abitanti della provincia alla quale appartengono.

Art. 73. In caso di scioglimento della Camera, le elezioni generali devono cominciare a tempo perché la Camera possa nuovamente riunirsi al più tardi entro sei mesi dal suo scioglimento.

Art. 74. I deputati morti o colpiti da interdizione giudiziaria, o da una condanna, del pari che quelli lungamente assenti o che accettano pubbliche funzioni, vengono sostituiti in conformità alle disposizioni della legge elettorale, ed entro un termine tale, che il nuovo deputato possa esercitare il suo mandato almeno nella sessione successiva.

Art. 75. Il mandato dei deputati eletti a coprire un posto vacante dura soltanto sino alle prossime elezioni generali.

Art. 76. Ciascun deputato percepisce 20.000 piastre per ogni sessione, oltre alle spese di viaggio di andata e ritorno.

La cifra di queste spese sarà determinata conforme alle disposizioni del regolamento per le indennità di via pagate ai funzionari civili dello Stato, e calcolata in base ad un assegno mensile di 5000 piastre.

¹¹ Per esempio, i sudditi ottomani addetti, in qualità di viceconsoli, agenti consolari, dragomanni, ecc., a un servizio all'estero, godono, a tal titolo, di certe immunità.

Art. 77. Il presidente ed i due vice-presidenti della Camera dei deputati sono scelti da S. M. il Sultano sopra una lista di nove candidati eletti dalla Camera, a maggioranza di voti, tre per la presidenza, tre per la prima vice-presidenza e tre per la seconda.

La nomina del presidente e dei vice-presidenti è fatta con *iradèh* imperiale.

Art. 78. Le sedute della Camera dei deputati sono pubbliche. Tuttavia la Camera potrà costituirsi in Comitato segreto su proposta dei Ministri, del Presidente o di quindici deputati votata in Comitato segreto.

Art. 79. Nessun deputato, durante la sessione, può essere arrestato o sottoposto a processo, salvo il caso di flagrante reato, se non in seguito ad una deliberazione della maggioranza della Camera, la quale accordi l'autorizzazione a procedere.

Art. 80. La Camera dei deputati discute i disegni di legge che le vengono sottoposti.

Essa approva, modifica o respinge le disposizioni relative alle finanze od alla Costituzione.

Esamina nei loro particolari le spese generali dello Stato comprese nella legge del bilancio e ne determina l'ammontare d'accordo coi Ministri; allo stesso modo determina la natura, la somma, la ripartizione e l'esazione delle entrate destinate a sostenere le spese.

IL POTERE GIUDIZIARIO.

Art. 81. I giudici sono nominati conforme alla legge speciale su questa materia e muniti di un brevetto (*berat*); essi sono inamovibili, possono però dare le loro dimissioni.

L'avanzamento dei giudici nell'ordine gerarchico¹², i loro traslochi, la revoca in caso di condanna giudiziaria e la collocazione a riposo, sono soggetti alle norme della medesima legge.

Questa legge determina le condizioni e le qualità richieste per esercitare le funzioni di giudice, e tutte le altre dell'ordine giudiziario.

Art. 82. Le udienze di tutti i tribunali sono pubbliche. La pubblicazione delle sentenze è permessa.

Tuttavia, nei casi determinati dalla legge, il Tribunale può tener udienza a porte chiuse.

Art. 83. Ciascun cittadino, nell'interesse della propria difesa, può servirsi innanzi al Tribunale di tutti i mezzi consentiti dalla legge.

¹² La gerarchia giudiziaria comprende, secondo la nuova legge, i sette gradi di: Presidente della Corte di Cassazione; Consiglieri della Corte di Cassazione; Presidenti delle Corti di Appello residenti nei capoluoghi dei vitajet; Consiglieri della Corte d'Appello; Presidenti dei Tribunali di prima istanza, residenti nei capoluoghi dei *Sangiaccati*: giudici di Tribunale di prima istanza; giudici di pace dei *Caza*.

Sull'ordinamento giudiziario presente, vedi *Stati presenti*, 144.

Art. 84. Nessun Tribunale, sotto qualsiasi pretesto, può ricusarsi a giudicare un affare di sua competenza.

Del pari non può arrestare o rinviare il processo, dopo che ha cominciato a procedere all'esame o alla istruzione, a meno che vi sia desistenza da parte dell'attore.

Tuttavia in materia penale, anche in caso di desistenza dell'attore, l'azione pubblica continua conforme alla legge.

Art. 85. Ciascun affare è giudicato dal Tribunale al quale esso compete.

I processi tra i privati e lo Stato, sono di competenza dei Tribunali ordinari.

Art. 86. Nessuna ingerenza può essere esercitata nei Tribunali.

Art. 87. Gli affari concernenti lo *Scerì* sono giudicati dai Tribunali dello *Scerì*; il giudizio degli affari civili compete ai Tribunali civili¹³.

Art. 88. Le varie categorie di Tribunali, la loro competenza, le loro attribuzioni e gli emolumenti dei giudici sono regolati dalle leggi.

Art. 89. Non possono essere istituiti, sotto qualsiasi denominazione, Tribunali straordinari, né Commissioni speciali, per giudicare qualsiasi affare.

Sono tuttavia consentiti l'arbitrato (*tacchin*) e la nomina di *muvella* (giudice delegato) nelle forme determinate dalla legge.

Art. 90. Nessun giudice può cumulare le proprie funzioni con altre retribuite dallo Stato.

Art. 91. Sono istituiti procuratori imperiali incaricati di esercitare l'azione pubblica.

Le loro attribuzioni e la loro gerarchia saranno fissate per legge.

ALTA CORTE.

Art. 92. L'Alta Corte è formata di 30 membri, di cui 10 Senatori, 10 Consiglieri di Stato e 10 membri scelti fra i Presidenti e i membri della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello. Essi sono tutti designati a sorte.

L'Alta Corte, quando occorra, è convocata con *iradèh* imperiale e si riunisce al palazzo del Senato.

Essa ha l'attribuzione di giudicare:

I Ministri;

Il Presidente e i membri della Corte di Cassazione;

¹³ Questa distinzione è un primo passo verso una più radicale riforma; l'abrogazione delle leggi civili e religiose, che tiene ora, tanto per i Cristiani quanto per i Musulmani, le veci di Codice civile, e la loro sostituzione con una legislazione che sia in rapporto con le idee moderne, e secondo la quale le diverse questioni relative all'età delle persone, al matrimonio, alla paternità, alla filiazione, alla tutela, all'adozione, dipendenti ora dai Tribunali dello *Scerì*, dai Tribunali ecclesiastici delle diverse comunità, sarebbero posti sotto il dominio del Codice civile, comune a tutti i sudditi ottomani. – Cf. FORLANI, opera citata.

E tutte le altre persone accusate di crimini di lesa maestà o di attentato alla sicurezza dello Stato.

Art. 93. L'Alta Corte si compone di due Camere: la Camera d'accusa e la Camera giudicante.

La Camera d'accusa è formata di 9 membri, designati a sorte, fra i membri dell'Alta Corte, e dei quali tre Senatori, tre Consiglieri di Stato e tre membri delle Corti di Cassazione o di Appello.

Art. 94. Il rinvio alla Camera giudicante viene pronunciato dalla Camera d'accusa a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

I membri appartenenti alla Camera d'accusa non possono prender parte alle deliberazioni della Camera giudicante.

Art. 95. La Camera giudicante è formata di 21 membri, cioè sette Senatori, sette Consiglieri di Stato, e sette membri delle Corti di Cassazione o di Appello.

Essa giudica, a maggioranza di due terzi dei proprii membri e conforme alle leggi vigenti, i processi che le sono rinviati dalla Camera d'accusa.

I suoi giudizi non sono passibili né di appello, né di ricorso in Cassazione.

FINANZE.

Art. 96. Nessun'imposta a profitto dello Stato può essere stabilita, ripartita o percepita, se non in virtù di una legge.

Art. 97. Il bilancio è la legge che contiene le previsioni delle entrate e delle spese dello Stato.

Le imposte a profitto dello Stato sono rette da questa legge, per tutto quanto concerne la loro ripartizione e la loro esazione.

Art. 98. L'esame ed il voto della legge del bilancio da parte dell'Assemblea generale ha luogo articolo per articolo.

Gli specchi annessi comprendono i particolari delle entrate e delle spese, e sono divisi in sezioni, capitoli e articoli, conforme al modello definito per regolamento.

Questi quadri sono votati capitolo per capitolo.

Art. 99. Il progetto di legge del bilancio è sottoposto alla Camera dei deputati subito dopo l'apertura della sessione, affinché possa essere messo in esecuzione fin dal principio dell'esercizio al quale si riferisce.

Art. 100. Nessuna spesa fuor di bilancio può esser fatta sui fondi dello Stato, se non in virtù di una legge.

Art. 101. In caso di urgenza motivata da circostanza straordinarie, i Ministri, durante la proroga dell'Assemblea generale, possono creare, con un *iradèh* imperiale, le risorse necessarie, e fare una spesa non preveduta dal bilancio, a condizione di presentare all'Assemblea il relativo progetto di legge sin dalla sua prima adunanza.

Art. 102. Il bilancio è votato per un anno ed ha forza di legge soltanto per l'anno al quale si riferisce.

Tuttavia se, in seguito ad eccezionali circostanze, la Camera dei deputati è sciolta prima del voto del bilancio, i Ministri possono, con un decreto preso in virtù di un *iradèh* imperiale, applicare il bilancio dell'anno precedente sino alla prossima sessione, senza che tale provvisoria applicazione possa oltrepassare il termine di un anno.

Art. 103. La legge di assestamento del bilancio indica il totale delle entrate percepite e dei pagamenti effettuati sulle rendite e sulle spese dell'anno al quale si riferisce.

La sua forma e le sue divisioni devono corrispondere a quelle del bilancio.

Art. 104. Il progetto di legge di assestamento definitivo è presentato alla Camera dei deputati al più tardi entro quattro anni da quello al quale si riferisce.

Art. 105. Sarà istituita una Corte dei conti incaricata di esaminare le operazioni dei contabili della finanza, ed i conti annuali compilati dai vari dipartimenti ministeriali.

Essa presenterà ogni anno alla Camera un rapporto speciale, riassumendo il risultato dei proprii lavori, accompagnato dalle sue osservazioni.

Alla fine di ciascun trimestre, presenterà a S. M. il Sultano, per mezzo del Gran Visir, una relazione contenente l'esposizione della situazione finanziaria.

Art. 106. La Corte dei conti sarà composta di dodici membri, nominati per *iradèh* imperiale ed inamovibili.

Nessuno di essi potrà essere revocato ameno che la proposta motivata della sua revoca sia approvata da una decisione della Camera dei deputati a maggioranza di voti.

Art. 107. Le condizioni e le qualità richieste dai membri della Corte dei conti, i particolari delle loro attribuzioni, le regole applicabili in caso di dimissione, di sostituzione, di avanzamento e di collocamento a riposo, del pari che quelle relative all'ordinamento degli uffici della Corte, saranno determinate da una legge speciale.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

Art. 108. L'Amministrazione delle provincie avrà per base il principio del discentramento.

I particolari di questo ordinamento saranno determinati per legge.

Art. 109. Una legge speciale regolerà sulle basi più ampie l'elezione dei Consigli amministrativi delle provincie (*Vilajet*), dei distretti (*Sangiaccato*) e dei cantoni (*Caza*), del pari che quella del Consiglio generale che si riunisce ogni anno nel capoluogo di ciascuna provincia.

Art. 110. Le attribuzioni del Consiglio generale provinciale saranno fissate dalla stessa legge speciale, e comprenderanno la facoltà di deliberare su oggetti di utilità pubblica, quali lo stabilimento di strade di comunicazione, l'ordinamento delle Casse di credito agricolo, lo sviluppo dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, e la diffusione della pubblica istruzione.

Il diritto di ricorrere alle Autorità competenti per ottenere riparazione di fatti o atti commessi in contravvenzione delle leggi e dei regolamenti, nella ripartizione o nella percezione delle imposte ed in qualsiasi altra materia.

Art. 111. In ogni *Caza* vi sarà un Consiglio per ciascuna delle diverse Comunità. Questo Consiglio avrà l'incarico di controllare:

1° L'amministrazione delle rendite degli immobili e dei fondi *Vaccuf* (opere di beneficenza) la cui destinazione speciale è determinata da espresse disposizioni dei fondatori o dall'uso;

2° L'uso di fondi o di beni destinati, per disposizione testamentaria, ad atti di carità o di beneficenza;

3° L'amministrazione dei fondi degli orfani, conforme alla legge speciale che regola la materia.

Ciascun Consiglio sarà composto dei membri eletti dalla Comunità che rappresenta, conforme agli speciali regolamenti che saranno stabiliti.

Questi Consigli dipenderanno dalle Autorità locali o dai Consigli generali della provincia.

Art. 112. Gli affari municipali saranno amministrati, a Costantinopoli e nelle provincie, da Consigli municipali elettivi.

L'ordinamento dei Consigli municipali, le loro attribuzioni ed il modo di elezione dei loro membri, saranno determinati da una legge speciale.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 113. In caso di constatazione di fatti o di indizi tali da far prevedere turbolenze su di un punto del territorio dell'Impero, il Governo imperiale ha il diritto di proclamarvi lo stato d'assedio.

Gli effetti dello stato d'assedio consistono nella sospensione temporanea delle leggi civili.

L'amministrazione delle località sottoposta al regime dello stato d'assedio sarà regolata da una legge speciale.

A S. M. il Sultano appartiene il potere esclusivo di espellere dal territorio dell'Impero coloro i quali in seguito a informazioni degne di fiducia raccolta dall'Amministrazione della polizia possono recar danno alla sicurezza dello Stato.

Art. 114. L'istruzione primaria sarà obbligatoria per tutti gli ottomani.

Una legge speciale determinerà i particolari di applicazioni di questo principio.

Art. 115. Nessuna disposizione della Costituzione, per qualsiasi pretesto, può essere sospesa o menomata.

Art. 116. In caso di necessità debitamente constatata, la Costituzione può essere modificata in talune delle sue disposizioni. Queste modificazioni sono subordinate alle condizioni seguenti:

Le proposte di modificazioni presentate dal Ministero o da una delle due Camere devono essere anzitutto sottoposte alla deliberazione della Camera dei deputati.

Se la proposta è approvata a maggioranza dei due terzi dei membri di questa Camera, essa dovrà venire trasmessa al Senato.

Nel caso in cui il Senato adottasse del pari la modificazione proposta a maggioranza di due terzi, essa sarà trasmessa alla sanzione di S. M. il Sultano, e, quando sarà sanzionata con *iradèh* imperiale, essa avrà forza di legge.

Qualsiasi disposizione della Costituzione che formi oggetto di una proposta di modificazione rimane in vigore sino al momento in cui la proposta, dopo aver subita la prova delle deliberazioni delle Camere, sia stata sanzionata da un *iradèh* imperiale.

Art. 117. L'interpretazione delle leggi spetta:

Alla Corte di Cassazione per le leggi penali;

Al Consiglio di Stato (*Sciura-i-devlet*) per le leggi amministrative;

Al Senato per le norme della Costituzione.

Art. 118. Tutte le disposizioni delle leggi, dei regolamenti, usi e costumi ora in vigore, continueranno ad essere applicate, sino a che non saranno modificate o abrogate da leggi e da regolamenti.

Art. 119. L'istruzione provvisoria dei dieci *sceval* 1293 (16%, 28 ottobre 1876) relativa all'Assemblea generale, cesserà di aver vigore dalla fine della presente sessione.

FONTE:

Attilio Brunialti, *Costituzioni esotiche*, in «Biblioteca di scienze politiche e amministrative», Ser. 2., Scelta collezione delle opere moderne italiane e straniere di diritto amministrativo e costituzionale, diretta da Attilio Brunialti, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, Milano-Napoli-Palermo-Roma, vol. 10 (1912).